

R.G.N. 386/2021



**Tribunale di Mantova
Sezione Lavoro
Verbale d'udienza**

All'udienza del 14.10.2022 fissata con le modalità di cui all'art. 221, comma 4 del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice preso atto delle note scritte depositate dalle parte nei termini assegnati, trattiene la causa in decisione e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.

Il giudice
dott. Nicolò Pavoni



R.G.N. 386/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA**

Il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Nicolò Pavoni, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui al n. 386/2021 di R.G., all'udienza del 14.10.2022, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza promossa con domanda depositata in data 24.8.2021 da

XXX, con l'Avv. Arturo Strullato

Ricorrente

contro

INPS, con l'Avv. XXX

Resistente

CONCLUSIONI

PER LA PARTE RICORRENTE: Nel merito: a) previe le declaratorie del caso e accertata l'illegittimità del provvedimento del Comitato Provinciale INPS comunicato il 19.05.2021, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 con decorrenza 11.09.2020 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'INPS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere e corrispondere alla Sig.ra XXX l'assegno sociale, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo; b) per l'effetto condannare l'INPS al riconoscimento delle conseguenti provvidenze economiche dalla maturazione del diritto al pagamento effettivo; c) In ogni caso compensi professionali del presente giudizio interamente rifiuti, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.



PER LA PARTE CONVENUTA: Voglia il Giudice adito rigettare le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti dell'Inps in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 24.8.2021, XXX conveniva in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale con decorrenza dal 11.9.2020 con condanna dell'Istituto al riconoscimento delle conseguenti provvidenze economiche dalla maturazione del diritto dalle singole scadenze al saldo effettivo. Il tutto con rifusione delle spese da distrarsi in favore del difensore. Assumeva la ricorrente che, in data 11.9.2020, presentava all'INPS di Mantova domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con decorrenza 11.9.2020; che, in data 13.11.2020, l'INPS rigettava la domanda, ritenendo di non essere in possesso di tutti gli elementi utili per stabilire il diritto alla liquidazione della provvidenza economica richiesta (lo stato civile non corrispondeva a quello presente sugli archivi INPS); che la ricorrente presentava istanza di riesame avverso la reiezione della domanda di assegno sociale; che, in data 18.02.2021, l'INPS rigettava nuovamente la domanda, confermando che *“con la mancata richiesta di mantenimento all'ex coniuge in sede di divorzio lei di fatto dimostra di non trovarsi in stato di bisogno come richiesto dalle disposizioni di legge che hanno istituito l'assegno sociale L. 335/95”*; che, con ricorso presentato in data 21.04.2021, la ricorrente impugnava il provvedimento di reiezione dell'INPS avanti il Comitato Provinciale; che l'Istituto Previdenziale, con lettera del 19.5.2021, comunicava alla ricorrente il rigetto del ricorso da parte del Comitato Provinciale INPS; che la ricorrente, con sentenza n.494/2018, del Tribunale di Mantova, pronunciata nella causa RG n. 1993/2018, risultava divorziata, avendo rinunciato all'assegno di mantenimento in suo favore; che la ricorrente aveva i requisiti, sia anagrafici che reddituali, sufficienti per beneficiare della provvidenza economica richiesta, essendo cittadina italiana priva di redditi; parte ricorrente allegava poi idonea documentazione.

Si costituiva l'INPS contestando la fondatezza del ricorso. Il procuratore dell'Istituto rilevava che la ricorrente aveva rinunciato all'assegno di mantenimento in ragione della dedotta incapacità reddituale dell'ex coniuge, sig. XXX, ma il sig. XXX era titolare di pensione a carico della gestione pubblica, il cui ammontare mensile netto era, nel 2018, pari ad € 1.326,38 e, nell'attualità, pari ad € 1.193,26; parte resistente sosteneva come la Suprema Corte, nella sentenza n. 6570/2010, avesse statuito che il diritto alla percezione dell'assegno sociale può essere riconosciuto in presenza dell'accertata impossibilità dell'ex-coniuge di mantenere il soggetto richiedente, mentre, nel caso di specie, l'asserita impossibilità dell'ex coniuge di corrispondere alla ricorrente una qualsivoglia forma di assistenza economica era stata solo allegata e non dimostrata dalla ricorrente medesima che, di contro, risultava essersi volontariamente posta nelle condizioni di non poter vantare alcun diritto in tal senso; assumeva l'INPS che, in caso di separazione, il cittadino



che si trovi in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale, obbligo che continua ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte, attraverso la pensione di reversibilità; che la scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, e di optare per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, metteva in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale, nonché una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all'accesso alla prestazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14.10.2022 di cui è stata disposta la trattazione a mezzo di note scritte, la causa veniva posta in decisione sulla base dei documenti versati agli atti e, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Al riguardo è proprio in relazione alla natura dell'assegno sociale e ai rapporti tra l'intervento dell'ente previdenziale e l'obbligo alimentare dell'ex coniuge, deve essere richiamata recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 24954/21) che ha esaminato il caso di un ricorrente, titolare dell'assegno divorziale, ma che non l'aveva mai escusso: *"va ricordato che l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il congruo strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). E benché sia vero che, nel caso colà deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapacità del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera*



dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano "effettivamente percepiti", indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli. Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale; che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti; che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale



accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito; e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina. Proprio per ciò, è da escludere che la conclusione appena esposta possa confliggere con il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982, è necessario che il lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente escusso il proprio datore di lavoro: basti al riguardo ricordare che il previo e inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo alle ultime tre mensilità e al TFR è espressamente previsto dall'art. 2, comma 50, I. n. 297/1982, cit., per il caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettato alle disposizioni della legge fallimentare, onde è la stessa previsione di legge a renderlo rilevante".

La riportata pronuncia si pone in linea con precedente sentenza n. 14523/2020 della Corte di Cassazione, richiamata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo depositato in data 24.8.2021, e che ha statuito quanto segue: *“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omissis di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”*.

La Cassazione ha quindi ritenuto sussistente il diritto all'assegno in favore del soggetto che, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito: e tanto, per ragioni di stretto diritto positivo frutto di scelte discrezionali operate dal legislatore nel formulare la disciplina: la Corte prende così posizione sul rapporto tra l'intervento dell'Ente di previdenza e gli obblighi alimentari dei familiari o dei congiunti, non individuando alcuna necessità per chi ritiene di essere nello stato di bisogno di escutere, dapprima, il patrimonio dei familiari.

Ciò detto, si osserva che l'INPS non ha contestato alcuna discrepanza fra il reddito dichiarato dalla ricorrente e quello effettivamente percepito e che non risultano neppure dedotte circostanze concrete da parte della resistente dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, che si ritengono assorbenti, e non essendovi, almeno dal quanto dedotto dalla difesa dell'INPS, altri motivi per disattendere la domanda dell'assegno sociale, deve ritenersi lo stato di bisogno effettivo della ricorrente, con conseguente accoglimento del ricorso.



Il regime delle spese segue la soccombenza. Pertanto, l'Istituto convenuto va condannato alla rifusione delle spese processuali avversarie, spese che si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara il diritto di XXX al riconoscimento da parte dell'INPS dell'assegno sociale, con decorrenza dalla domanda presentata in data 11.9.2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e, pertanto, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente il predetto assegno;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, spese che si liquidano in complessive € XXX , oltre spese generali al 15 %, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Mantova, 14.10.2022

Il giudice
dott. Nicolò Pavoni

